

Roma

06/06/2021

PROT. N. 30/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 30/2021

LORO SEDI

Oggetto: Detrazioni giorni da lavoro dipendente percettori CIG e NASPI

Carissimi,

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 41 del 4 giugno 2021 riguardante l'indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell'INPS di indennità per **disoccupazione agricola**, CIG e NASPI.

Il DL n. 3 del 2020 prevede a partire dal 1° luglio 2020, l'abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l'introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) volte a ridurre la tassazione sul lavoro:

- la prima misura riconosce un **trattamento integrativo** ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a **600 euro** per il 2020 e **1.200 euro** per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro;
- la seconda misura riconosce per le **prestazioni** rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.

L'importo di tale **detrazione**, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Coerentemente, il modello di **certificazione CU 2021**, prevede l'indicazione distinta per i due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 13 "Primo semestre" e punto 14 "Secondo semestre").

In merito alla modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione speciale in **agricoltura**, con la circolare n. 137 del 15 maggio 1997, al punto 3.2 è stato chiarito che per le **indennità** o somme erogate direttamente dall'Inps o da altri enti, come ad esempio, l'indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell'anno in cui sono stati percepiti tali redditi.

Ai fini della determinazione del **numero di giorni** per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l'anno è bisestile). In pratica, la detrazione spetta per il **numero di giorni** che la suddetta indennità ha retribuito ossia il numero di giorni per i quali il contribuente è rimasto disoccupato (e non quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità).

Se il contribuente ha avuto nel corso del 1996 un rapporto di **lavoro continuativo** per il quale ha usufruito delle detrazioni d'imposta per lavoro dipendente per l'intero anno, non può recuperare i ratei di detrazione di cui avrebbe potuto beneficiare sulle indennità relative ad anni precedenti percepite nel medesimo anno 1996, in quanto nel periodo d'imposta il contribuente non può usufruire delle detrazioni in misura superiore a quella annuale.

Quindi si ritiene che il principio interpretativo recato con la citata circolare n. 137 del 1997, possa essere mutuato anche per il **calcolo dei giorni** che danno diritto al **bonus Irpef**, al trattamento integrativo e all'ulteriore detrazione in caso di indennità o somme erogate direttamente dall'Inps o da altri Enti per l'anno d'imposta 2020 con riferimento ai due semestri dello stesso anno, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (ad esempio, disoccupazione agricola, CIG, NASPI).

Ne consegue che potrà essere computato in dichiarazione il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.

Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall'INPS \ altro Ente e nel rispetto della regola generale secondo la quale la somma dei giorni indicati al punto 13 ("Primo semestre") e al punto 14 ("Secondo semestre") deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 ("**giorni lavoro dipendente**"), deve riportare in dichiarazione:

- un numero di giorni riferito al primo semestre (1.01.2020 - 30.06.2020) **non superiore a 181** (se il rapporto di lavoro è coincidente con l'anno solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29.02.2020);

- un numero di giorni riferito al **secondo semestre** (1.7.2020 - 31.12.2020) non superiore a 184.

Ne consegue che per l'anno d'imposta 2020 può essere riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 ("giorni lavoro dipendente**") della certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.**

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.